



SENT. 109/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE 2^A GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita Loreto Presidente

Roberto Rizzi Consigliere

Luisa de Petris Consigliere rel.

Nicola Ruggiero Consigliere

Maria Cristina Razzano Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al **n. 60881** del registro di segreteria,
proposto dal **Procuratore regionale** p.t. della Corte dei conti
presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio

contro

-NARDELLI FABIOLA (C.F. NRDFBL83L58H501A), in proprio e quale
legale rappresentante della "PRISCILLA SRL" (P.IVA 07956231000),
titolare dell'Hotel Priscilla, sito in Roma, via Calabria n.17/19,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Santa Seconda n. 16/B, presso
lo studio dell'Avv. Corrado Pasquali (C.F. PSQCRD74E08H501F) che
la rappresenta e difende giusta delega allegata al fascicolo di primo
grado;

-Società "PRISCILLA SRL" in persona del legale rappresentante p.t.,

sig.ra Nardelli Fabiola, con sede in Roma, Via Calabria n.17/19, P.

IVA07956231000, pec: priscillasrl@sicurezzapostale.it, rappresentata

e difesa come sopra;

e nei confronti

del Comune di **ROMA CAPITALE** (CF 02438750586) in persona del

sindaco pro tempore, dott. Roberto Gualtieri, rappresentato e difeso

dall'Avv. Enrico Maggiore dell'Avvocatura Capitolina, presso il cui

studio in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, è elettivamente

domiciliato. PEC enrico.maggiore@pec.comune.roma.it

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la

Regione Lazio n. 333/2023, depositata il 23 maggio 2023;

Visti gli atti del giudizio;

Uditi, all'udienza del 11 aprile 2024, con l'assistenza del segretario,

dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il relatore, Consigliere Luisa de

Petris, il PM nella persona del Vice Procuratore generale Antongiulio

Martina, l'Avv. Corrado Pasquali per le parti appellate, nonché l'avv.

Enrico Maggiore per il Comune interveniente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in data 27 ottobre 2022 il Procuratore

regionale per il Lazio ha convenuto in giudizio Nardelli Fabiola, in

proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della Priscilla S.r.l.,

nonché la società suddetta in persona dello stesso legale

rappresentante p.t., quale gestore della struttura ricettiva "Hotel

Priscilla", per chiederne la condanna, in solido, al risarcimento del

danno patrimoniale subito dal Comune di Roma Capitale, di complessivi euro 475.844,00, derivanti dall'omesso riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno per il periodo 2013-2019.

In punto di diritto, la Procura evidenziava che il Regolamento comunale istitutivo dell'imposta di soggiorno (Del. n.38 /2010, modificato con Del. n.44/14 e Del/CS n.14/16), pur non indicando la qualifica di agente contabile (introdotta con il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, art. 14 c. 16 lett. e) del gestore della struttura ricettiva, prevede specifici obblighi di comunicazione (art. 5), di riscossione e di versamento al Comune (art. 6), e ciò legittimava, anche in virtù del principio della riserva di legge (23 Cost.), l'applicazione della disciplina generale degli agenti contabili di cui all'art. 178 r.d. 23 maggio 1924 n.827, nella cui categoria rientrano coloro che hanno maneggio di pubblico denaro (SS.RR. 22/16/QM). Tale impostazione non sarebbe venuta meno a seguito delle modifiche introdotte con l'art.180, c. 3 del D.L. n. 34/20 (cd. decreto rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77, che ha aggiunto il comma 1-ter all'art. 4 d. lgs. 11 marzo 2011 n.23 e riqualificato il gestore come *responsabile d'imposta*, disciplina poi estesa anche ai fatti antecedenti la sua entrata in vigore, in forza della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5 *quinquies* D.L. 21 ottobre 2021 n.146, convertito con modificazioni dalla legge 17.12.2021 n.215, in vigore dal 21.12.2021. Sulla base di tale quadro normativo, ritenuta la sussistenza in fattispecie della giurisdizione contabile alla stregua del richiamato prevalente orientamento giurisprudenziale, il Procuratore regionale chiedeva la

condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno da omesso riversamento dell'imposta di soggiorno per le annualità dal 2013 al 2019, per l'importo complessivo di € 475.844,00 oltre accessori di legge.

Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti convenute, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione contabile, la prescrizione dei crediti relativi alle annualità dal 2013 al primo trimestre 2017, nonché il difetto di legittimazione passiva della Nardelli. Nel merito, ella sosteneva di essersi trovata nella materiale impossibilità di pagare l'imposta, stante la gravissima crisi aziendale dovuta anche alla pandemia, con conseguente assenza di qualsiasi volontà dolosa.

Il Comune di Roma depositava atto di intervento adesivo dipendente dalle ragioni del Requirente.

La Sezione giurisdizionale Lazio, con l'epigrafata sentenza, dopo aver illustrato il quadro normativo e gli opposti orientamenti giurisprudenziali in materia, ha conclusivamente ritenuto che, avendo assunto il gestore della struttura alberghiera la qualifica di "responsabile d'imposta" a decorrere dal **19.5.2020** ai sensi dell'art. 180, comma 3 del DL 34/2020, debba escludersi la configurabilità del rapporto di servizio nei confronti dei convenuti, dichiarando il difetto di giurisdizione contabile in favore del giudice tributario e compensando le spese di giudizio.

Avverso la sentenza ha interposto appello il Procuratore regionale per i motivi di seguito brevemente esposti:

1. "Error in iudicando. Illegittima disapplicazione di norme.

Violazione degli artt. 103, co. 2, Cost; art. 74 r.d.n. 2440/1923; art.178 r.d. n. 827/1924; art. 93, co. 2, d.lgs. n. 267/2000; All. 4.2 del d.lgs. n. 118/2011”.

Ritiene la Procura appellante che il gestore della struttura ricettiva, anche nell’innovato quadro normativo, continui a rivestire la natura di agente contabile, sussistendo, nel caso di specie, sia il maneggio di danaro pubblico, sia il rapporto di servizio (in chiave funzionale). In ordine al primo requisito, l’appellante richiama la giurisprudenza contabile che ha sempre ravvisato la qualifica di “agente contabile” nel gestore della struttura ricettiva che, riscuotendo per conto del Comune l’imposta di soggiorno ex art. 4, c. 1, d.lgs. n. 23/2011, con obbligo di successivo riversamento nelle casse comunali, ha il maneggio di denaro pubblico (SS.RR. 22/2016/QM). Quanto al rapporto di servizio, esso è integrato dalla relazione funzionale che intercorre tra il gestore dell’unità ricettiva e l’amministrazione comunale danneggiata, in ragione dell’inserimento del primo nella procedura di incasso e riversamento del tributo (cfr. SS.RR. 22/2016/QM), con conseguente responsabilità in caso di mancato riversamento del denaro ricevuto.

La sentenza impugnata, negando la qualità di agente contabile all’albergatore, nonostante sia un soggetto che maneggia denaro pubblico in rapporto di servizio funzionale con l’Ente locale, si pone in violazione delle norme sopra rubricate.

2. “Error in iudicando. Erronea interpretazione degli artt. 180, co. 3, d.l. n. 34/2020 convertito in l. 17.7.2020 n. 77 e dell’art. 5 quinquies del d.l. 21.10.2021 n. 146, convertito in l. 17.12.2021 n.

215”.

La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto, sulla base della sopra richiamata normativa, che il venir meno in capo al gestore della struttura alberghiera della veste giuridica di incaricato di pubblico servizio e di soggetto ausiliario dell’ente comporti la non configurabilità del rapporto di servizio, peraltro smentendo precedenti pronunce di contrario avviso della stessa Sezione (sentt. Sez. Lazio n. 115/2022, n. 351/2022, n. 519/2022). L’affermazione secondo cui sarebbe venuta meno la qualifica di incaricato di pubblico servizio vale, infatti, ai soli effetti penali, a meno che non si voglia ritenere “vincolanti” nel sistema della responsabilità amministrativa le statuizioni (citate nella sentenza impugnata) che la Sezione penale della Corte di cassazione ha reso solo con riferimento al venir meno del delitto di peculato in forza delle modifiche normative suindicate, in patente violazione del principio generale dell’autonomia e indipendenza dei plessi giurisdizionali, nonché dell’assenza di una pregiudizialità penale incidente sul giudizio di responsabilità amministrativa, fatte salve le tassative eccezioni di legge (v. artt. 651 e ss. c.p.p.).

3. “Violazione di legge. Omessa pronuncia. Violazione del principio della perpetuatio iurisdictionis”.

La Procura regionale aveva eccepito in primo grado l’irrelevanza delle modifiche normative rispetto ai fatti antecedenti il cd. decreto rilancio (“e quindi per le condotte oggetto del presente giudizio, afferenti agli anni dal 2011 al 2018”), evidenziando che per la sussistenza della giurisdizione contabile depone in ogni caso l’ininfluenza della

retroattività della norma sostanziale rispetto alla regola processuale della determinazione della giurisdizione in base alla situazione di diritto e di fatto esistente al momento della proposizione della domanda ex art. 13 c.g.c., “*nel caso di specie avvenuta in data 21 aprile 2021 (data di deposito dell’atto di citazione)*”. La sentenza ha omesso di pronunciarsi sul punto, in violazione dell’art. 112 c.p.c. e, pertanto, merita di essere riformata anche sotto tale aspetto o, in subordine, annullata nei termini innanzi esposti.

4. “Violazione di legge. Difetto di motivazione. Motivazione apparente”.

L’impugnata sentenza ha declinato la giurisdizione senza pronunciarsi sull’eccezione, formulata in via graduata, di illegittimità costituzionale dell’art. 5 quinquies del d.l. 21.10.2021 n. 146, convertito in legge 17.12.2021 n. 215, in relazione agli artt. 3-102, co.1 Cost., trattandosi di norma con valenza innovativa e non interpretativa.

Conclusivamente, l’appellante chiede la riforma della sentenza impugnata, previa declaratoria della giurisdizione contabile e rinvio al primo giudice per la decisione nel merito ai sensi dell’art. 199, comma 2, c.g.c., con condanna degli appellati, in solido tra loro, al risarcimento del danno quantificato in citazione. In subordine, ha invocato la rimessione alla Consulta della eccepita questione di legittimità costituzionale.

Si è costituita la signora Nardelli Fabiola, in proprio e quale legale rappresentante della società Priscilla S.r.l., titolare dell’omologa struttura ricettiva, chiedendo il rigetto del gravame con conferma

integrale della sentenza impugnata. Ha riproposto tutte le eccezioni preliminari e di merito già sollevate in primo grado.

Si è costituito, altresì, il Comune di Roma, insistendo per l'accoglimento dell'appello di parte pubblica.

All'odierna udienza le parti presenti si sono riportate ai rispettivi atti, ribadendo le conclusioni ivi rassegnate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e, per quanto di ragione, va accolto.

Deve ribadirsi e darsi continuità, infatti, al consolidato orientamento delle Sezioni d'appello di questa Corte, le quali, in fattispecie del tutto analoghe alla presente, hanno affermato la perdurante sussistenza della giurisdizione contabile, pur a seguito delle recenti novelle normative che hanno interessato la materia in esame (*ex multis*, Corte conti, Sez. 2^a app. n. 91/2024, n. 34/2024, n. 400/2023, n. 397/2023, n. 396/2023, n. 395/2023 e n. 170/2023; id, Sez. 1^a app., n. 107/2023 e n. 30/2023).

Trattasi di precedenti specifici, perfettamente sovrapponibili alla odierna fattispecie e compiutamente motivati, sicché si fa rinvio a essi ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 17, comma 1, delle norme di attuazione del c.g.c..

Ciò premesso, basti qui ricordare che l'art. 180, comma 3, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto rilancio), convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto il comma 1-ter all'art. 4 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, attribuendo al gestore della struttura recettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di

rivalsa sui soggetti passivi e definendo la relativa disciplina sanzionatoria.

Il successivo art. 5-*quiquies* del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge 17 dicembre 2021, n. 215, in vigore dal 21.12.2021, ha espressamente previsto l'applicabilità della nuova disciplina normativa anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.

Come già affermato da questa Sezione, contrariamente a quanto eccepito dalla Procura appellante con il terzo motivo di gravame, la norma di cui all'art. 5-*quiquies* del d.l. 21 ottobre n. 146/2021 e s.m.i. (auto qualificatasi, espressamente, di "interpretazione autentica" della pregressa disciplina, come del resto confermato dalla rubrica dell'articolo e, dunque, dotata di efficacia *ex tunc* a valersi sui processi tuttora in corso e fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio), << ... è in grado di inibire la generale regola della c.d. "*perpetuatio jurisdictionis*" scolpita nell'art. 13 c.g.c., circa l'insensibilità della potestas iudicandi del giudice adito rispetto ai mutamenti normativi sopravvenuti (Cass. S.U. ord. n. 27074/2016) imponendo al Collegio di verificare la questione, nonostante la domanda giudiziale sia stata introdotta prima dell'entrata in vigore dell'art. 5-*quiquies* citato, ed escludendo l'operatività di preclusioni processuali circa la sua deduzione, diversamente da quanto generalmente stabilito dal combinato disposto degli artt. 15 e 193 c.g.c.. In analoga fattispecie la Suprema Corte (ord. 27074/2016) ha infatti osservato che "la qualificazione di una disposizione di legge come norma di interpretazione autentica - di là dal carattere

effettivamente interpretativo della previsione - esprime difatti l'intento del legislatore d'imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore. (...) Sempre la Suprema Corte con la pronuncia già menzionata ha puntualizzato che: "l'efficacia retroattiva della disposizione impedisce inoltre l'applicabilità della regola fissata dall'art. 5 c.p.c. (n.d.r. ora trasfusa nell'art. 13 c.g.c.), espressione di quella generale di cui all'art.11 preleggi, secondo cui la nuova norma disciplina i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ed i singoli atti, ad essa successivamente compiuti, di processi iniziati prima della sua entrata in vigore (Cass. n. 3688/11; sulla deroga all'art. 5 c.p.c. derivante da norma retroattiva, cfr. Sez. un., n. 3888/04, ord. n. 14911/02 e ord. n. 12199/02). Sarebbe difatti neutralizzata la retroattività della norma qualora se ne circoscrivesse l'applicabilità alle sole controversie insorte o anche ai soli singoli atti compiuti dopo la sua entrata in vigore, proprio perché in tali casi la nuova disciplina si dovrebbe comunque considerare inapplicabile in forza dell'art. 5 c.p.c., secondo il quale la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda" >>

(così, testualmente Corte conti, Sez. 2^a app., n. 170/2023; id., Sez. 2^a, n. 397/2023).

Nella fattispecie odierna, peraltro, a differenza di quella considerata nelle sentenze di questa Sezione innanzi testualmente riportate, la **citazione per cui è causa è stata depositata in data 27 ottobre 2022**

(e non il 21.4.2021, come erroneamente scritto per un verosimile refuso a pag. 16 dell'appello) allorquando il citato art. 5 quinquies del DL 21.10.2021 n.146, convertito con modifiche dalla legge 17.12.2021 n.215 (in vigore dal 21.12.2021), era già in vigore da mesi, sicché, a maggior ragione, il terzo motivo di gravame si rivela privo di fondamento.

Nondimeno, in base al già citato e consolidato orientamento giurisprudenziale delle Sezioni d'appello, questa Sezione ha ulteriormente e recentemente ribadito che *<< i mutamenti intervenuti nella disciplina di settore, per effetto delle disposizioni sopra richiamate, non hanno intaccato il rapporto di servizio intercorrente tra il gestore della struttura ricettiva e il Comune beneficiario del tributo, discendente anche dagli ulteriori compiti incombenti sul primo in base al comma 1-ter dell'art. 4 d.lgs. n. 23/2011. Ne è derivato il permanere della qualifica di agente contabile in capo al gestore e della giurisdizione della Corte dei conti a conoscere della responsabilità amministrativo-contabile prospettata nei suoi riguardi, in conseguenza della rilevazione dell'omesso riversamento di quanto riscosso dagli avventori della struttura ricettiva. E invero, la Corte di cassazione a SS.UU., con la sentenza n. 19654/2018, ha già chiarito che "poiché i regolamenti comunali affidano al gestore della struttura ricettiva (o 'albergatore') le attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione impositiva dell'ente locale, tra detto soggetto e il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico con compiti eminentemente contabili, completamente avulso da quello tributario, sebbene al medesimo*

necessariamente funzionalizzato, centrale rilevanza assumendo la riscossione dell'imposta ed il suo riversamento nelle casse comunali".

Nella fattispecie in esame, il gestore di struttura alberghiera, in base ai regolamenti del Comune di Roma Capitale, è chiamato, infatti, a svolgere una funzione strumentale ai fini della riscossione dell'imposta, che comporta il maneggio di denaro a destinazione pubblica; ne consegue che tra costui e l'ente si instaura un rapporto di servizio, che prevede obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate che devono qualificarsi attività accessorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell'ente, da tenere ben distinte dall'obbligazione tributaria. Le Sezioni Unite, con la già richiamata decisione n. 19654/2018, hanno inoltre sottolineato che l'attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale ha natura di servizio pubblico, e che l'obbligazione del concessionario di versare all'ente locale le somme a tale titolo incassate ha natura pubblicistica, essendo regolata da norme che deviano dal regime comune delle obbligazioni civili, in ragione della tutela dell'interesse della pubblica amministrazione creditrice alla pronta e sicura esazione delle entrate.

Ne deriva che il rapporto tra concessionario ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell'iter procedimentale dell'ente pubblico, come partecipante dell'attività pubblicistica di quest'ultimo, e assume la qualifica di agente contabile, non rilevando in senso contrario né la sua natura di soggetto privato, né il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto, ed essendo

necessario e sufficiente che, in relazione al maneggio di denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico e altro soggetto, per la quale la percezione del denaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all'ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile (negli stessi termini, Corte conti, Sez. III app., n. 188/2020; id., Sez. II app., n. 275/2022).

Nell'ambito del rapporto di servizio pubblico le attività di riscossione e di riversamento di denaro implicano la disponibilità materiale di denaro destinato all'ente pubblico e, anche in base ai principi affermati dalla Corte costituzionale, il maneggio di denaro pubblico genera ex se l'obbligo della resa del conto (Corte cost. n. 114/1975; n. 292/2001).

Pertanto, è proprio la relazione funzionale dell'albergatore con l'amministrazione, che si instaura per effetto della "disponibilità materiale" delle somme di pertinenza dell'ente pubblico, in quanto rimosse in adempimento dell'obbligazione tributaria del cliente soggetto passivo, ad assumere rilevanza ai fini della qualificazione di agente contabile, con conseguente responsabilità contabile in caso di non corretta gestione o di omesso riversamento (Corte conti, SS.RR. 22/2016/QM).

Irrilevante è, quindi, la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta attribuita ai gestori delle strutture ricettive, in quanto, anche dopo la sopravvenuta normativa, si è pur sempre in presenza di un rapporto idoneo a fondare gli elementi costitutivi della responsabilità contabile, riscontrandosi nella fattispecie le caratteristiche dell'agente

contabile, così come delineate dall'art. 178 del R.D. n. 827 del 1924.

Al riguardo, deve essere sottolineato che le due qualifiche di responsabile d'imposta e di agente contabile assolvono a funzioni diverse, nella misura in cui la prima impone al responsabile d'imposta di intervenire quale coobbligato solidale dipendente in caso di inadempimento del soggetto passivo (il cliente), mentre la seconda impone a chi riceve somme di spettanza pubblica di riversare quanto riscosso e di porre in essere gli altri adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti, in una fisiologica dinamica impositiva e quale autonomo titolo di responsabilità in caso di omesso riversamento (in termini, anche Corte conti, Sez. I, n. 410/2018).

Resta allora confermata l'irrelevanza dell'assoggettamento dell'albergatore alla giurisdizione tributaria, per effetto delle norme sopravvenute (che hanno riguardato l'attribuzione della qualifica di responsabile d'imposta, ma non già la perdita di quella di agente contabile), potendo il medesimo soggetto essere sottoposto contemporaneamente anche alla giurisdizione contabile (quale agente contabile), qualora vi sia stato il maneggio di denaro pubblico, a seguito dell'incasso nei confronti del cliente dell'imposta, poi non riversata.

Può allora essere ribadita l'attualità del principio di diritto ... già affermato dalle Sezioni riunite di questa Corte ed alla cui stregua "i soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che

	15	SENT. 109/2024
	<i>alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili,</i>	
	<i>tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione</i>	
	<i>svolta” (così, SSRR, sentenza n. 22/2016) >> (così, v. Sez. 2 ^ App. n.</i>	
	<i>34/2024, n. 91/2024).</i>	
	Alla luce di quanto esposto, vanno ritenuti fondati i primi due motivi	
	dell’odierno gravame, risultando condivisibile l’affermazione del	
	Procuratore appellante secondo cui la sopravvenuta normativa, quale	
	innanzi richiamata, non ha eliso, né scalfito la responsabilità contabile	
	derivante dall’omesso riversamento dell’imposta di soggiorno.	
	Permane conseguentemente la giurisdizione della Corte dei conti a	
	conoscere della presente controversia, rimanendo assorbito il quarto	
	motivo di gravame, formulato, peraltro, solo in via subordinata.	
	In conclusione, per tutto quanto sopra rappresentato, il presente	
	appello va parzialmente accolto e, per l’effetto, va dichiarata la	
	giurisdizione della Corte dei conti nella presente controversia, con	
	conseguente rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 199,	
	comma 1, lett. a) e comma 2, c.g.c., per la prosecuzione del giudizio	
	nel merito e per la pronuncia sulle spese anche del grado d’appello.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello,	
	definitivamente pronunciando, così provvede:	
	-accoglie l’appello per quanto di ragione e, per l’effetto, in riforma	
	dell’impugnata sentenza, dichiara la giurisdizione della Corte dei conti	
	e rinvia al primo giudice per l’esame di merito ai sensi dell’art. 199	
	c.g.c., nonché per la regolamentazione delle spese anche di questo	

